

Arbitrato - Nomina degli arbitri, per la parte inadempiente non scatta alcun effetto preclusivo

Deve escludersi, alla luce del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 810 cpc, primo comma, ultimo periodo ("La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati") e della natura e struttura del giudizio arbitrale, il termine di venti giorni debba essere qualificato come perentorio.

(Cass. civ., 2 dicembre 2005, n. 26257)

Dal corriere giuridico on-line

Innanzitutto, una simile qualificazione non è contenuta nella disposizione citata, la quale non prevede alcuna decadenza nel caso della mancata tempestiva nomina dell'arbitro: sicché ai sensi dell'art. 152, secondo comma ("i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori") deve linearmente affermarsi che il termine stesso debba, in linea di prima approssimazione, essere ritenuto ordinatorio.

Ove si ponga mente alla natura del giudizio arbitrale, cui la nomina dell'arbitro è finalizzata, non si rinvengono ragioni per le quali a detto termine debba necessariamente essere riconosciuta natura perentoria in ragione della funzione che esso è destinato a svolgere.

Il suindicato principio trova infatti applicazione in tutte quelle ipotesi in cui, pur essendo il termine per il compimento di un atto espressamente definito come perentorio dal legislatore, dalla sua decorrenza senza che l'atto sia stato compiuto discenda un effetto preclusivo per la parte che quell'atto non abbia compiuto.

Nella scansione procedimentale finalizzata alla nomina degli arbitri, l'unica conseguenza prevista è quella dell'abilitazione della parte adempiente ad adire il presidente del tribunale per la nomina dell'arbitro in sostituzione della parte inadempiente.

Nessun effetto automatico discende quindi dall'inutile decorso del termine di venti giorni senza che la parte destinataria della notificazione della nomina di arbitro abbia provveduto alla nomina del proprio.

Ne consegue che, ove si consideri che la nomina dell'arbitro partecipa della stessa natura del compromesso o della clausola compromissoria essendo destinata ad integrare detta clausola contrattuale e che l'ordinanza di nomina degli arbitri ha carattere sostitutivo di un'attività negoziale delle parti ovvero carattere suppletivo della manchevole attività della parte, non vi è ostacolo a ritenere che sin quando un tale potere non venga esercitato in mancanza di una esplicita previsione di decadenza a carico della parte inadempiente ovvero in mancanza di un effetto automatico che si verifichi alla scadenza del termine, la parte non possa essere privata del potere di nomina ad essa spettante in forza della clausola compromissoria o del compromesso.

In linea generale deve infatti escludersi che la previsione di un potere sostitutivo e la stessa attivazione del procedimento previsto per il suo esercizio valgano a privare il soggetto titolare della facoltà oggetto di sostituzione della possibilità del relativo esercizio.

Del resto non può ritenersi priva di rilievo la circostanza che la disciplina dettata dall'art. 810 c.p.c. non impone la notificazione nè la comunicazione alla parte che non ha provveduto alla nomina nel termine di venti giorni del ricorso al presidente del tribunale per la nomina dell'arbitro in sostituzione.

Tale parte non è quindi posta in grado di sapere se a seguito della propria inadempienza l'altra parte abbia proposto il ricorso se non nel caso in cui il presidente del tribunale ravvisi la necessità di sentirla.

Nè può ritenersi che il procedimento di nomina previsto dall'art. 810 secondo comma c.p.c. una volta introdotto sia insensibile alle vicende sopravvenute alla sua instaurazione e in particolare alla nomina dell'arbitro tardivamente effettuata dall'altra parte.

Anzi proprio dalla natura di procedimento di volontaria giurisdizione di carattere non contenzioso del procedimento in esame destinato a concludersi con un provvedimento di carattere non decisorio discende che l'attivazione di tale procedimento non può produrre, sin quando questo non si sia concluso con la nomina dell'arbitro, la inefficacia della nomina medio tempore effettuata ancorché tardivamente.